

N. 00029/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00210/2023 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 210 del 2023, proposto da PT S.r.l.S, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Geronimo Cardia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli, 24;

contro

Comune di Marlengo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Fadanelli, Michele Purrello, Alexandra Roilo e Doris Ambach, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso l'Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1;

nei confronti

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Associazione La Strada Der Weg, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1) dell'atto definitivo notificato dal Comune di Marlengo in data 8.6.2023, avente ad oggetto *“Rigetto della domanda di autorizzazione per l'installazione di sistemi di gioco Videolottery (VLT)”*, con cui si *“vieta la prosecuzione dell'attività di raccolta giochi e s'impone la definitiva chiusura della sala”* sita in Marlengo, via Palade n. 30;

2) di ogni altro atto relativo, presupposto e conseguente, individuato ed individuabile, ivi inclusa la deliberazione della Giunta Provinciale n. 505/2018 che, quando entrata in vigore in data 20.5.2018 successivamente al rilascio della licenza della ricorrente, avrebbe nei fatti aggiunto nuove tipologie di luoghi sensibili che sarebbero andate a sommarsi alle quelle già previste dalla preesistente normativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Marlengo e della Provincia Autonoma di Bolzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Andrea Sacchetti

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso di data 04.08.2023, notificato in pari data, la P.T. S.r.l.s. impugnava il provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione per l'installazione di sistemi di gioco "Videolottery", con cui Comune di Marlengo vietava altresì la prosecuzione dell'attività di raccolta scommesse con apparecchi cd. "*videoterminali*". La ricorrente premetteva di svolgere, dall'anno 2016, attività di distribuzione del gioco legale tramite apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 lett. b T.U.L.P.S. (cd. "*VLT*") all'interno di apposita sala dedicata sita in Marlengo, Via Palade n. 30, in forza di licenza da ultimo rilasciata dalla Provincia di Bolzano in data 5.3.2018 con scadenza indicata al 14.9.2021.

In data 26.08.2021, in vista di tale scadenza, P.T. S.r.l.s. presentava istanza per il rinnovo del titolo abilitativo all'Ufficio Licenze del Comune di Marlengo, che in data 29.10.2021 notificava l'atto definitivo di rigetto con il quale il Comune vietava la prosecuzione dell'attività.

Avverso detto provvedimento reiettivo la ricorrente adiva questo T.R.G.A. con ricorso iscritto *sub* R.G. 202/2021, che veniva accolto con sentenza n. 104/2023 limitatamente al profilo della violazione del cd. "Decreto Cura Italia". Nella citata statuizione questo Tribunale precisava che la licenza di P.T. S.r.l.s. risultava ormai scaduta e che "*sulla domanda di rinnovo eventualmente ripresentata l'Amministrazione dovrà esprimersi sulla base di una nuova istruttoria volta a verificare l'esistenza, in quel momento, di*

siti cd. sensibili?

A seguito della presentazione di ulteriore istanza per il rinnovo della licenza il Comune di Marleno, nonostante l'interlocuzione intercorsa nella fase procedimentale, in data 08.06.2023 notificava il provvedimento di chiusura oggetto di impugnazione, determinato dalla presenza di un sito sensibile nel raggio di interdizione di 300 metri dalla cd. "sala dedicata".

La ricorrente, previa ricognizione del quadro normativo nazionale e provinciale in materia di esercizio della cd. "raccolta scommesse", rilevava la carenza di istruttoria in relazione alla dimostrazione dell'effettiva attività svolta all'interno del sito ritenuto sensibile nonché l'illegittimità della Delibera presupposta n. 505/2018, con la quale venivano introdotti nuovi luoghi sensibili determinando il progressivo azzeramento della percentuale di territorio insediale.

In particolare, dalla visura camerale dell'Associazione "La Strada" – ente al quale veniva ricondotta la struttura ritenuta sensibile, sita in via Max Valier n. 4 – non emergeva la presenza di quest'ultimo indirizzo tra le unità locali. Nemmeno il sito *web* dell'Associazione indicava tra i luoghi in cui si svolgevano i servizi offerti tale sito, risultato essere una villetta priva di insegne e/o cartelli riconducibili all'attività svolta dall'ente.

In ogni caso, l'Amministrazione resistente ometteva l'espletamento di una qualsivoglia istruttoria in merito all'accertamento dell'effettiva attività "*sensibile*" svolta all'interno del citato immobile, non essendo specificata la categoria di riferimento al fine di ricondurre il sito in una delle tipologie ostative contemplate dalla normativa provinciale.

Il sito contestato risultava inoltre introdotto solo con delibera della Giunta provinciale n. 505/2018, che interveniva nel panorama normativo del distanziometro provinciale aumentando ulteriormente i luoghi sensibili originariamente previsti dalla L.P. 13/1992 in assenza dei dovuti approfondimenti istruttori.

L'impianto normativo concernente il distanziometro non conteneva inoltre una disciplina specifica in relazione all'introduzione di nuovi punti ritenuti sensibili, con conseguente precarizzazione delle licenze, in quanto assoggettate all'incertezza derivante dall'eventuale sopravvenienza di nuovi siti sensibili nel raggio di interdizione.

La ricorrente evidenziava altresì come il mancato accoglimento delle criticità avrebbe implicato il progressivo azzeramento della già irrisoria percentuale di territorio insediabile, pari a meno dell'1% dell'intero Comune di Marleno.

Il distanziometro provinciale, inoltre, risultava inficiato da un errore tecnico derivante da una concreta applicazione di parametri eccessivamente stringenti, tali da creare un effetto espulsivo implicante una sostanziale impossibilità di installazione di nuove realtà e una sostanziale impossibilità di permanenza di realtà già esistenti.

La ricorrente assumeva inoltre l'incostituzionalità della normativa posta a fondamento del provvedimento impugnato, ritenuta in contrasto:

- con l'art. 41 della Costituzione, realizzando una interdizione sostanzialmente assoluta di esercizio sul territorio di una attività economica lecita autorizzata dallo Stato;

- con l'art. 3 Costituzione in rapporto con il successivo art. 41, sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza e del principio di ragionevolezza;
- con l'art. 117, comma 1 Costituzione in relazione all'articolo 1, del 1° protocollo addizionale alla CEDU e agli artt. 16 e 17 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione, sotto i profili della tutela della proprietà e della libertà di iniziativa economica e del legittimo affidamento;
- con l'art. 3 Costituzione in rapporto al successivo art. 32 per violazione del principio di razionalità e ragionevolezza, assumendo come concreto il rischio che la norma si ponga addirittura contro lo scopo prefissato di contrasto al disturbo da gioco d'azzardo, creando zone poco controllate e nascoste in cui ben possono proliferare fenomeni criminosi in grado di incidere negativamente sulla sicurezza e sull'ordine pubblico.

In via istruttoria la ricorrente chiedeva di disporre una consulenza tecnica d'ufficio e/o una verifica al fine di individuare *“ex novo l'elenco dei punti riconducibili effettivamente alle tipologie dei luoghi sensibili indicati dalla Normativa Provinciale, anche al fine di chiarire se il sito contestato sia in concreto riconducibile a tali tipologie, e che esegua altrettanto ex novo l'individuazione delle aree vietate, risultanti sia con il metodo del raggio sia con il metodo del percorso pedonale e con ciò quantificando, sia in termini assoluti, sia in termini percentuali rispetto al territorio comunale, la superficie vietata e la superficie consentita”*.

2. In data 05.09.2023 si costituiva in giudizio la Provincia Autonoma di Bolzano contestando la fondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso e chiedendone la declaratoria di inammissibilità e comunque la reiezione.

3. In data 06.09.2023 si costituiva in Giudizio il Comune di Marleno, contestando

a sua volta l'ammissibilità e comunque la fondatezza del ricorso.

4. A seguito della rituale produzione in data 05.12.2023 di ulteriore memoria difensiva da parte della ricorrente, alla pubblica udienza del 10 gennaio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso introduttivo è privo di fondamento e deve essere conseguentemente rigettato, per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.

2. Devono essere preliminarmente disattese le richieste istruttorie formulate nel ricorso introduttivo e ribadite in sede di memoria difensiva di data 06.12.2023, disponendo il Collegio di tutti gli elementi necessari alla definizione della controversia e non rendendosi tali approfondimenti necessari ai fini della decisione.

3. Come già evidenziato in precedenti statuizioni rese in materia da questo T.R.G.A. (cfr., *ex plurimis*, sent. n. 87 di data 20.03.2023), si ritiene necessario ribadire che il gioco d'azzardo, diffusosi capillarmente, produce in un'ampia fascia dei fruitori forme patologiche di dipendenza con conseguenze devastanti, in termini di deterioramento delle attività personali, familiari e lavorative. La dipendenza da gioco, in altre succinte parole, esercita un'influenza negativa sui domini personali, professionali, familiari e sociali. Secondo la letteratura scientifica il disturbo da gioco d'azzardo presenta molte similitudini con il disturbo da uso di sostanze e, per le perdite finanziarie che implica, è suscettibile di avviare nella persona affetta una catena di conseguenze negative, sino al ricorso a comportamenti antisociali che possono trasmodare nella commissione di reati.

Il gioco legale, dunque, oltre a rappresentare un'importante occasione d'iniziativa d'impresa economica consentendo ragguardevoli entrate per l'erario dello Stato, scarica sulla collettività enormi costi sociali.

Per far fronte a tale emergenza, nell'ambigua inerzia del legislatore nazionale sono intervenute le Regioni e – per quanto d'interesse nella presente controversia – la Provincia autonoma di Bolzano, le quali vi hanno inteso opporre un argine attraverso l'adozione di misure volte ad allontanare l'offerta di gioco dai luoghi in cui si concentrano soggetti considerati maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, con il dichiarato fine di prevenire lo sviluppo di forme di gioco compulsivo e con la finalità, non secondaria, di evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica.

4. Ai fini di una più agevole soluzione delle questioni prospettate nel ricorso introduttivo, il Collegio ritiene necessaria una ricognizione dell'assetto normativo in materia di esercizio del gioco d'azzardo.

La cornice normativa statale entro la quale la Provincia ha esercitato il proprio potere legislativo va individuata nell'art. 86 del T.U.L.P.S. (inserito nel capo II e rubricato "*Degli esercizi pubblici*"), il quale disciplina le "*sale pubbliche per bigliardi e per altri giochi leciti*", espressamente definite quali "*esercizi pubblici*" dall'art. 174 del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940), e nel successivo art. 88 del T.U.L.P.S., recante la disciplina delle "*licenze per l'esercizio delle scommesse*", per il quale queste possono essere concesse "*esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione*

delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.”.

L'art. 9 dello Statuto speciale di Autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (D.P.R. n. 670 del 31.8.1972) prevede che alle Province autonome di Trento e di Bolzano spetta la potestà legislativa in materia di “*pubblici spettacoli*” (art. 9, comma 1, n. 6) e di “*esercizi pubblici*” (art. 9, comma 1, n. 7), esclusi la determinazione dei “*requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze*” e i “*poteri di vigilanza dello Stato ai fini della pubblica sicurezza*”, restando riservata al “*Ministero dell'Interno*” la “*facoltà ... di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi.*” (art. 9, comma 1, n. 7).

Nei limiti previsti dalle anzidette disposizioni le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto speciale di Autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol dispongono, altresì, della potestà amministrativa in materia.

L'art. 1 del D.P.R. n. 686 dell'1.11.1973 (Norma d'attuazione in materia d'esercizi pubblici) stabilisce che “*Le province autonome di Trento e Bolzano esercitano nelle materie degli spettacoli pubblici e degli esercizi pubblici le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato ai sensi e nei limiti dell'art. 9, numeri 6) e 7), e dell'art. 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Ai fini dell'eventuale annullamento d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, dei provvedimenti adottati in materia d'esercizi pubblici, le province trasmettono al Ministro per l'interno un elenco mensile dei provvedimenti adottati con l'indicazione del loro oggetto*”.

L'art. 20, comma 1, dello Statuto speciale di Autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol dispone, infine, che: “*I presidenti delle Province esercitano le attribuzioni*

spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia ... di esercizi pubblici", aggiungendo che "Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i Presidenti delle Province si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale".

Nell'esercizio delle proprie competenze la Provincia autonoma di Bolzano ha, dunque, emanato la L.P. 14 dicembre 1988, n. 58 in materia di "esercizi pubblici" e la L.P. 13 maggio 1992, n. 13 in materia di "pubblico spettacolo".

L'art. 11, comma 1, della L.P. n. 58/1988 in materia di "esercizi pubblici", nella versione attualmente vigente, prevede quanto segue: "1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 4 in ordine alle sale da biliardo, da giochi e di attrazione, nei pubblici esercizi possono essere tenuti e praticati i giochi non vietati ai sensi dell'articolo 110, comma 6, del Testo unico sulla pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche. 1-bis. Anche i giochi leciti non possono essere messi a disposizione in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. La Giunta provinciale può individuare altri luoghi sensibili, in cui i giochi non possono essere messi a disposizione (comma inserito dall'art. 2, comma 2, della L.P. n. 13/2010 – n.d.r.). 1-ter. Gli apparecchi da gioco ai sensi dell'articolo 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, già installati negli esercizi pubblici all'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1/bis devono essere rimossi entro due anni dall'entrata in vigore del comma 1/bis (comma inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. n. 17/2012 – n.d.r.). 1-quater. Sono inoltre considerati luoghi sensibili ai sensi del comma 1-bis tutte le strutture

sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza’ (comma inserito dall’art. 9, comma 1, della L.P. n. 10/2016).

A sua volta l’art. 5-*bis* della L.P. n. 13/1992, in materia di pubblico spettacolo, nella versione attualmente vigente, dispone quanto segue: “1. Per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l’autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 2, per l’esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale. L’autorizzazione viene concessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di 5 anni decorre dal 1° gennaio 2011. 1-bis. Per la concessione dell’autorizzazione all’esercizio di sale da giochi e di attrazione ai sensi del comma 1 sono inoltre considerati luoghi sensibili tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza. La Giunta provinciale può individuare altri luoghi sensibili in cui non si possono mettere a disposizione giochi (comma inserito dall’art. 8, comma 1, della L.P. n. 10/2016 – n.d.r.). 2. Con delibera della Giunta provinciale possono essere individuati altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione per l’esercizio di sale da gioco e attrazione, tenuto conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. 2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le limitazioni spaziali e temporali sono estese ad ogni tipo di esercizio dedicato al gioco tramite apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche (comma inserito dall’art. 4, comma 2, della L.P. n. 15/2011 – n.d.r.). 3. È

vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da giochi e di attrazione. 4. L'esercente deve prestare idonee garanzie affinché sia impedito l'accesso ai minorenni a giochi vietati ai minorenni ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche. Con delibera della Giunta provinciale sono determinati i relativi criteri”.

Con L.P. 10/2016 è stato quindi introdotto nella L.P. 3/2006 (“Interventi in materia di dipendenze”) l’art. 6-bis, per il quale: “al fine di tutelare determinate categorie di persone e di prevenire il gioco d’azzardo patologico ovvero la dipendenza da gioco, per l’autorizzazione all’esercizio di sale da giochi e di attrazione per i giochi leciti individuati dall’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5-bis della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, e all’articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche” (comma 1), con la precisazione, al successivo comma 2, che “per le finalità di cui al comma 1, le limitazioni spaziali e temporali sono estese anche alle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modifiche, e agli esercizi commerciali di cui alla legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche”.

L’art. 20 L.P. n. 10/2016 (“Modifiche di leggi provinciali in materia di salute, edilizia abitativa agevolata, politiche sociali, lavoro e pari opportunità”), infine, contiene la norma transitoria caratterizzata dal seguente tenore: “4. A causa dell’ampliamento dei luoghi sensibili di cui all’articolo 5-bis, comma 1-bis, della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, per le sale da giochi e di attrazione che non corrispondono più alle presenti norme in vigore le autorizzazioni scadono entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge. Le autorizzazioni scadute in data 31 dicembre 2015, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 1,

della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, non sono rinnovabili. 5. Gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, già installati negli esercizi pubblici all'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1-quater dell'articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, inserito dall'articolo 9 della presente legge, devono essere rimossi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Le autorizzazioni scadute in data 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, non sono rinnovabili. 6. Gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi sulla pubblica sicurezza già installati all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, 2 e 3, della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, devono essere rimossi dagli esercizi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Le autorizzazioni scadute in data 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, non sono rinnovabili?.

Riconducendo a sintesi la disciplina introdotta dalle disposizioni richiamate, ossia l'art. 5-bis della L.P. n. 13/1992 e art. 11 della L.P. n. 58/1988, l'autorizzazione per l'esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa e gli apparecchi da gioco eventualmente esistenti devono essere rimossi se: *“ubicati in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale”*. I descritti limiti spaziali sono estesi a ogni tipo di esercizio dedicato al gioco tramite apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. n. 773/1931 e successive modifiche (comma 1-bis e 2-bis dell'art. 5-bis della L.P. n.

13/1992 e i commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* dell'art. 11 della L.P. n. 58/1988).

Come risulta dall'art. 11 della L.P. n. 58/1988 e dall'art. 5-*bis* della L.P. n. 13/1992, con gli artt. 8 e 9 della L.P. 10/2016 i siti sensibili già previsti da dette disposizioni di legge sono stati ampliati, con introduzione dell'art. 5-*bis*, comma 1-*bis*, e dell'art. 11, comma 1-*quater*, che hanno qualificato come “*luoghi sensibili*” anche tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza.

La categoria di luoghi sensibili di cui all'art. 11, comma 1-*quater*, della L.P. n. 58/1988 e all'art. 5-*bis*, comma 1-*bis*, della L.P. n. 13/92 è stata successivamente identificata nel dettaglio con la deliberazione della Giunta provinciale n. 505 del 29.5.2018 che così dispone: “1. *al fine di salvaguardare determinate categorie di persone e prevenire il gioco d'azzardo patologico sono da considerarsi “luoghi sensibili”, oltre alle strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale menzionate nelle premesse, le seguenti strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza:*

- *i Distretti Sanitari e i Distretti Sociali;*
- *le sedi delle Comunità Comprensoriali;*
- *i seguenti servizi territoriali dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige:*
 - *Servizi per le Dipendenze;*
 - *i Servizi Psicologici;*
 - *i Centri di Salute Mentale (CSM);*
 - *il Servizio di Pneumologia con le sue sedi distaccate sul territorio.*
- *le Istituzioni private che assistono/trattano ambulatorialmente persone affette da patologie*

psichiatriche e/o patologie di dipendenza legate e non legate al consumo di sostanze o che presentano comportamenti di consumo rischioso;

- le Cooperative sociali che accolgono persone affette da patologie psichiatriche e/o patologie di dipendenza;*
- i consultori familiari;*
- le consulenze debitori;*
- istituzioni pubbliche e private nelle quali vengono assistite persone senza fissa dimora;*
- i punti d'incontro delle Comunità Comprensoriali per persone che soffrono di problemi psichici.”.*

Per completezza è utile ricordare che in passato la Giunta provinciale, con deliberazione del 12 marzo 2012, n. 341 (successivamente modificata con deliberazione del 29 ottobre 2012, n. 1570), aveva già individuato ai sensi dell'art. 5-bis, comma 1-bis, della L.P. 13/1992, ulteriori luoghi sensibili quali: “*campi sportivi, impianti sportivi, impianti per il tempo libero, palazzetti dello sport, biblioteche*”. Dette deliberazioni sono state annullate con le sentenze n. 301 e n. 302/2016 di questo Tribunale, entrambe riformate dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 5273/2023 di data 30.05.2023 e n. 202 di data 05.01.2024.

5. Così ricostruito il quadro normativo posto a fondamento della presente controversia, questo Collegio ritiene che il ricorso introduttivo sia privo di fondamento e debba essere conseguentemente rigettato, per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.

6. In merito alle doglianze concernenti la carenza di istruttoria circa l'esistenza della struttura ritenuta sensibile e la natura dell'attività ivi svolta, contrariamente a

quanto sostenuto in sede di ricorso introduttivo nel provvedimento gravato sono stati diffusamente evidenziati gli approfondimenti espletati al fine di documentarne sia l'effettiva presenza, sia la riconducibilità al novero dei “*luoghi sensibili*” previsti dalla normativa.

Invero, l'Amministrazione resistente ha ampiamente illustrato come le unità abitative site in via Max Valier n. 4, quindi nel raggio di 300 metri previsto dalla normativa, siano già da alcuni anni concesse in locazione all'Associazione “La strada – Der Weg ONLUS”, che in data 03.05.2018 ha ottenuto l'iscrizione all'anagrafe del Comune di Marlengo di due “convivenze anagrafiche” dei soggetti ivi residenti, denominate “*progetto giovani madri*” e “*residenza assistita*”.

Le considerazioni operate nel provvedimento gravato trovano una oggettiva e documentale conferma nelle fonti aperte “istituzionali” ivi indicate e testualmente trascritte. In particolare, il sito ufficiale della Provincia Autonoma di Bolzano, ove nella sezione “*Registro dei servizi sociali e sociosanitari accreditati*”, sottosezione “*Ufficio per la Tutela dei minori e l'inclusione sociale – Area minori*”, con la denominazione “*servizi per minori autorizzati ed accreditati*” sono indicati i locali della Residenza assistita “Marlengo”, sita in via Max Valier n. 4 e gestita dall'Associazione La strada.

Analogamente, il sito del Coordinamento strutture socio-pedagogiche della Provincia di Bolzano (cd. “Crais”) indica a sua volta la presenza della struttura di via Max Valier n. 4, riportando una descrizione dei progetti di sostegno offerti ai ragazzi attraverso percorsi di educazione al lavoro, alla legalità e alla salute, con l'obiettivo di accompagnarli “*ad una maturità completa, che permetta loro di operare scelte in maniera autonoma*”.

Nell'ambito del provvedimento gravato è stato inoltre evidenziato come i citati dati documentali siano stati confermati non solo dall'Associazione "La Strada", ma anche dal Presidente della Comunità Comprensoriale Burgraviato con comunicazione PEC di data 06.06.2023 e dall'Ufficio Vigilanza e consulenza della Provincia autonoma di Bolzano con comunicazione mail di data 02.05.2023, documenti non specificamente contestati dalla ricorrente.

La documentazione ampiamente citata nel provvedimento gravato evidenzia quindi come la struttura sensibile ritenuta ostativa all'accoglimento delle domande di autorizzazione e licenza rappresenti, a tutti gli effetti, una residenza assistita per giovani madri necessitanti di un accompagnamento alla genitorialità nonché per minorenni affetti da problematiche, segnalati e assegnati dai servizi sociali come da incarico dell'assessore provinciale.

Dalle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Amministrazione resistente si desume pertanto agevolmente come la struttura ostativa sia ascrivibile non solo alla categoria delle *"cooperative sociali nelle quali vengono accolte persone affette da patologie psichiatriche"*, ma anche alla più ampia nozione di *"istituti frequentati principalmente dai giovani"* prevista dal comma 1 dell'articolo 5 *bis* della L.P. 13/1992. Del resto, l'appartamento destinato a residenza assistita per minorenni in situazioni di difficoltà dell'Associazione La Strada – der Weg (*"Betretetes Wohnen von Minderjährigen"*) risulta inserito nell'elenco dei luoghi sensibili del Comune di Marlengo (cfr. al riguardo il doc. 9 prodotto da quest'ultimo).

Destituite di fondamento si profilano pertanto le censure del ricorrente tese ad escludere lo svolgimento in concreto di attività riconducibili alle categorie

“sensibili?” tutelate dalla normativa provinciale di riferimento.

7. Le considerazioni riguardanti l'asserita introduzione, da parte della Delibera della Giunta provinciale n. 505/2018, di nuovi siti ritenuti “sensibili” risultano parimenti infondate.

Il tenore letterale del disposto di cui all'art. 5 *bis* L.P. 13/1992, caratterizzato da una formulazione ampia e generica, consente di ricomprendere le categorie richiamate dalla citata Delibera, che *in parte qua* non assume pertanto alcuna valenza innovativa. Invero, la norma anzidetta prevede espressamente che: “(1) *Per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, per l'esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale. L'autorizzazione viene concessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di 5 anni decorre dal 1° gennaio 2011. (1/bis) Per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio di sale da giochi e di attrazione ai sensi del comma 1 sono inoltre considerati luoghi sensibili tutte le strutture sanitarie e socioassistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza. La Giunta provinciale può individuare altri luoghi sensibili in cui non si possono mettere a disposizione giochi”.*

Appare pertanto evidente come la struttura ritenuta ostativa ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della licenza richieste, quale residenza assistenziale per giovani in situazioni problematiche, rientri senz'altro nella locuzione: “*centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti*

in ambito sanitario o socioassistenziale” di cui al comma 1.

Merita di essere evidenziato come tale soluzione rappresenti peraltro quella maggiormente aderente alla *ratio* sottesa alla normativa di settore, individuata nella necessità *“di tutelare i soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica”* (T.R.G.A. Bolzano, sent. n. 211 di data 16.09.2019).

Il tenore testuale della disposizione citata, dunque, supera le censure articolate dalla ricorrente in merito alla lamentata assenza di una disciplina transitoria volta a regolamentare le conseguenze derivanti dall’introduzione di nuovi punti sensibili, non potendosi assolutamente condividere quanto sostenuto circa la prospettata precarizzazione delle licenze già rilasciate per effetto di tale asserita lacuna normativa.

Del resto, la stessa autorizzazione rilasciata nell’anno 2016 dalla Provincia Autonoma di Bolzano (all’epoca competente) prevedeva peraltro espressamente che: *“La licenza è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per qualsiasi infrazione di norme vigenti in materia”*. Ne consegue pertanto che l’avvenuto rilascio del titolo non esime l’Ente dalla sua revoca laddove eventuali approfondimenti della situazione consentano di individuare la presenza di siti sensibili ritenuti ostativi.

La natura ricognitiva della Delibera si desume peraltro dallo stesso tenore testuale adottato nel corpo della stessa, laddove si specifica che: *“Per motivi di trasparenza e ai fini di una uniforme attuazione della disposizione normativa a livello provinciale si ritiene*

opportuno classificare come luoghi sensibili le seguenti strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza”. Del resto, l’assenza di carattere innovativo emerge inequivocabilmente dal prosieguo della delibera, ove l’Associazione “La Strada – der Weg” viene citata a titolo meramente esemplificativo tra le istituzioni private che: “assistono/trattano ambulatorialmente persone affette da patologie psichiatriche e/o patologie di dipendenza legate e non legate al consumo di sostanze o che presentano comportamenti di consumo rischioso di sostanze (p.es. Ambulatorio dell’associazione “HANDS”, “Consulenza psico-sociale Silandro” e “Binario 7” della Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone, Prevenzione secondaria “EXIT” dell’associazione “La Strada-Der Weg” ecc.)”.

8. Devono altresì essere disattese le ulteriori censure riguardanti l’assenza di istruttoria asseritamente caratterizzante la Delibera n. 505/2018, dedotta dalla ricorrente dall’annullamento da parte di questo Tribunale delle precedenti Deliberazioni n. 341/2012 e 1570/2012.

A prescindere dalle peculiarità della vicenda relativa a tali provvedimenti, è appena il caso di ribadire come entrambe le sentenze n. 301 e n. 302/2016 di questo Tribunale, dai cui effetti caducatori il ricorrente pretende di desumere l’illegittimità della delibera n. 505/2018, siano state riformate dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 5273/2023 di data 30.05.2023 e n. 202 di data 05.01.2024. In particolare, nella statuizione n. 202/2024 è stato espressamente ritenuto come tali provvedimenti: *“nella scelta ed individuazione degli ulteriori siti sensibili, siano adeguatamente e logicamente motivate e proporzionate, rispettando i parametri delineati dalla legge, per cui non sono affette dai vizi del difetto istruttorio, dell’incongruità e della mancanza di proporzionalità*

alla luce dell'effetto espulsivo".

9. Destituite di fondamento risultano altresì le censure riguardanti il progressivo azzeramento della percentuale di territorio insediabile, i profili di *"irredimibile incertezza"* denunciate dal C.T.U. Pozzi nell'ambito dei procedimenti pendenti innanzi al Consiglio di Stato *sub* R.G. 764/2017, 1248/2017, 1365/2017 e 1474/2017 nonché l'errore tecnico che inficerebbe la normativa in materia di cd. *"distanziometro"*.

Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il prof. Pozzi nella più volte evocata C.T.U. ha radicalmente escluso il prospetto effetto espulsivo asseritamente promanante dall'applicazione dell'art. 5 *bis*, commi 1 e 1 *bis*, della L.P. n. 13/1992, evidenziando che: *"È quindi possibile affermare che l'applicazione del criterio della distanza dai siti c.d. sensibili individuati nell'art. 5-bis, commi 1 e 1-bis della legge provinciale n. 13/1992 non determina una privazione dell'intero segmento di mercato"*.

Proprio sulla base di quanto rilevato dal C.T.U. all'esito delle operazioni peritali espletate, il Consiglio di Stato ha avuto modo a sua volta di escludere il lamentato effetto espulsivo ascritto dalla ricorrente alla normativa in materia di distanziometro. In particolare, nella sentenza n. 1618 di data 11.03.2019 il Consiglio di Stato ha evidenziato che: *"alla luce delle risultanze delle due relazioni del consulente tecnico d'ufficio – redatte a conclusione delle operazioni peritali nel rispetto delle garanzie del contraddittorio e involgenti la necessità di una ricognizione dei vari territori comunali di ubicazione delle sale giochi delle parti ricorrenti – deve essere escluso che si sia verificato l'effetto espulsivo lamentato dalle parti ricorrenti. Il consulente tecnico d'ufficio è, al riguardo, pervenuto alle conclusioni di seguito esposte, pienamente condivise da questo Collegio, in quanto sorrette da*

ampi e complessi accertamenti istruttori compiuti in applicazione di una corretta impostazione metodologica, non infirmata in modo decisivo dalle osservazioni dei consulenti di parte, da ritenersi superate dalle puntuali e analitiche repliche sviluppate dal c.t.u. (e prodotte in appendice alle due relazioni peritali), pure integralmente fatte proprie dal Collegio”.

Analogamente, nel dichiarare inammissibile il ricorso per revocazione fondato su un asserito errore di fatto il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire che: *“La ricorrente ritiene che vi sia stato un travisamento dei fatti accertati nella CTU in relazione ai seguenti aspetti. 26.3.1. Il primo aspetto denunciato concerne il c.d. effetto escludente generato dalla legge provinciale n. 13/1992, che a suo dire sarebbe stato accertato dal Consulente ed immotivatamente negato dal Consiglio di Stato. 26.3.1.1. Sul punto occorre osservare che la Consulenza tecnica non dà per assodato l'effetto escludente, ma di fatto lo esclude, pur sollevando alcune possibili criticità dovute all'indeterminatezza dei concetti giuridici contenuti nella l.p. 13/92. In particolare a pag. 24 della consulenza si legge che “è quindi possibile affermare che l'applicazione del criterio della distanza dai siti c.d. sensibili individuati nell'art 5 bis commi 1 e 1 bis della legge provinciale n. 13/1992 non determina una privazione dell'intero segmento di mercato. Tale risultato dipende, come in premessa, dalle ipotesi fatte in merito alla distanza minima e all'individuazione dei luoghi sensibili. È sufficiente modificare una sola di queste variabili per ottenere conclusioni diametralmente opposte. (...)”. Le considerazioni del Consiglio di Stato appaiono pertanto coerenti con quanto accertato dal Consulente”.*

Alla luce di quanto già statuito dalla citata giurisprudenza amministrativa deve conseguentemente escludersi la sussistenza del non meglio precisato “errore tecnico” che inficerebbe la normativa in materia di cd. “distanziometro”.

10. Contro l'istituto del cd. “distanziometro” la ricorrente prospetta dubbi

d'incostituzionalità sotto diversi profili nonostante la Corte Costituzionale, con sentenza n. 300/2011, abbia già dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina provinciale per il supposto contrasto con gli artt. 117, comma 2, lettere e), h) e m), e 118 Costituzione in tema di riparto della competenza legislativa tra le Province autonome e lo Stato, sul rilievo che la disciplina medesima non è riconducibile alla competenza legislativa statale in materia di “*ordine pubblico e sicurezza*”, preoccupandosi, piuttosto, delle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell'impatto sul territorio determinato dall'afflusso degli utenti. Il Giudice delle leggi ha pertanto già chiarito che la contestata disciplina va ricondotta alla materia sociale della tutela dei minori e a quella della tutela del territorio, nelle quali la Provincia autonoma di Bolzano esercita la potestà legislativa esclusiva ai sensi dell'art. 8, numeri 25) e 5), d.P.R. n. 670/1972, di approvazione dello Statuto speciale.

Pacifica la competenza del legislatore provinciale a dettare norme finalizzate alla prevenzione del gioco compulsivo, valga ricordare come anche il legislatore statale abbia riconosciuto l'esigenza di introdurre meccanismi di contenimento dell'offerta del gioco legale. A questo riguardo vanno ricordati l'art. 14 L. 23/2014, che ha conferito al Governo la delega legislativa per il riordino in un codice delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici; l'art. 1, comma 936, L. 208/2015 per il quale entro il 30 aprile 2016 avrebbero dovuto essere definite, in sede di Conferenza unificata, *«le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori*

livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età», nonché, da ultimo, il D.L. 87/2018, convertito nella legge 96/2018, laddove si vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, di giochi e scommesse con vincite di denaro e di gioco d'azzardo.

Il distanziometro introdotto dalla legge provinciale che la ricorrente contesta, sostenuto da una *ratio legis* diretta alla protezione di categorie vulnerabili e alla prevenzione di possibili dipendenze patologiche da gioco, è pertanto in linea con le preoccupazioni manifestate anche dal legislatore nazionale.

Del resto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato nelle citate sentenze n. 1618/2019 e 10322/2022 ha avuto modo di ribadire la piena legittimità e conformità ai principi costituzionali della normativa provinciale in materia di gioco d'azzardo.

In relazione ai profili di contrasto con l'art. 41 Costituzione, il Collegio evidenzia come il comma 3 di tale disposizione contemperi il principio di libertà dell'attività economica privata con la necessaria determinazione, da parte della legge, di programmi e controlli opportuni allo scopo di un suo indirizzamento e coordinamento a fini sociali.

A tal proposito, la giurisprudenza di questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare che: *“E' noto che l'art. 41 della Costituzione, dopo aver sancito che “l'iniziativa economica privata è libera”, stabilisce che essa “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità”. Deve pertanto ritenersi conforme all'art. 41 della Costituzione l'intervento del legislatore provinciale, il quale, allo scopo di prevenire la dipendenza da gioco delle categorie più a rischio, ha adottato misure che*

stabiliscono distanze minime dai luoghi c.d. sensibili. La circostanza che una determinata attività sia considerata lecita non comporta, di per sé, che essa possa essere svolta in qualsiasi luogo: limitazioni alla libera iniziativa economica sono sempre possibili, se poste a difesa di interessi di rango costituzionale; ciò è implicitamente affermato anche dal legislatore statale nel già citato decreto “Balduzzi”, intervenuto a tutela del diritto fondamentale individuale e l’interesse collettivo alla salute, sancito dall’art. 32 della Costituzione” (T.R.G.A. Bolzano, sentenza n. 323 di data 22.11.2023).

Analogamente, i rilievi di incostituzionalità derivanti dal contrasto della normativa di riferimento con gli artt. 3 e 41 della Costituzione sono superati dal disposto di cui al citato comma 3 dell’art. 41 della Costituzione: come affermato dalla difesa della Provincia Autonoma di Bolzano, la concorrenza e la libertà di iniziativa economica sono strumentali alla realizzazione del benessere sociale attraverso il perseguimento anche di valori extraeconomici, tra i quali rientra senz’altro la tutela dei soggetti vulnerabili.

Parimenti, deve escludersi un qualsivoglia contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dovendosi nell’ambito del bilanciamento tra libertà di impresa e valori confliggenti ritenere senz’altro prevalente la salvaguardia della salute pubblica.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che: *“le misure intese, in via immediata, alla “prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d’azzardo patologico” traggono autonomo e sufficiente fondamento nella prioritaria salvaguardia della salute pubblica (art. 32 Cost.), che prevale – pur nella doveroso rispetto del criterio di proporzionalità – sulla libertà imprenditoriale e di iniziativa economica (art. 41 Cost.),*

legittimando azioni immediatamente inibitorie, conformative e regolatorie” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 5237 di data 06.09.2018).

Merita altresì di essere evidenziato come nell’ambito di tale ultima pronuncia il Consiglio di Stato abbia puntualmente ripercorso i profili di piena compatibilità delle norme in materia di limitazioni di distanza non solo con l’ordinamento nazionale, ma anche con la normativa e i principi di rango sovranazionale: “*Le limitazioni di distanza, contenute in leggi regionali o provinciali, hanno già ottenuto il positivo vaglio costituzionale (Corte Costituzionale 9 novembre 2011 n. 300; più di recente, Corte Costituzionale 11 maggio 2017, n. 108), sebbene in dette pronunce la verifica di costituzionalità non abbia riguardato direttamente l’articolo 41 Cost. In particolare, nella prima di dette pronunce, riguardante la legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 13/10, si è affermato che “le norme impugnate, le quali dettano limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti, sono dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale”. Parimenti nella seconda di dette pronunce, relativa alla Legge della Regione Puglia n. 43/13, è stato affermato che la previsione regionale è finalizzata “ad evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della dipendenza da gioco d’azzardo”. Non v’è dubbio allora, che detti obiettivi, già valorizzati dal Giudice costituzionale, siano perfettamente suscettibili tra quelli che, ai sensi dell’articolo 41 Cost., possono giustificare limitazioni all’iniziativa economica privata. A ciò deve aggiungersi che, anche a livello comunitario, le esigenze di tutela della salute vengono ritenute, nella ipotesi di specie, del tutto prevalenti rispetto a quelle economiche che*

muovono oggi l'appellante, come ha già stabilito la Corte di Giustizia Europea, allorché con sentenza del 22 ottobre 2014, C-344/13 e C367/13, nell'ambito della materia che ci occupa, nel bilanciamento tra libertà economica e tutela della salute, ha dato prevalenza a quest'ultima. Va evidenziato, in proposito, che il quarto considerando della Direttiva ammette gli ostacoli agli scambi dei prodotti in presenza di "esigenze imperative e di obiettivi di interesse generale". Sulla stessa scia, gli articoli 36 e 52 del TFUE, ammettono le misure derogatorie in materia di libera circolazione delle merci e di prestazione dei servizi "che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica". La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 24 gennaio 2013 C-33/2013, ha, del resto, statuito che "per giurisprudenza consolidata della Corte, le restrizioni alle attività di gioco d'azzardo possono essere giustificate da ragioni imperative di interesse generale, quali la tutela dei consumatori e la prevenzione della frode e dell'incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata al gioco"; con l'ulteriore precisazione che "la Corte ha ripetutamente dichiarato che la disciplina dei giochi d'azzardo rientra nei settori in cui sussistono tra gli stati membri divergenze considerevoli di ordine morale, religioso e culturale. In assenza di armonizzazione comunitaria in materia, spetta ad ogni singolo stato membro valutare in tali settori, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi di cui trattasi implica" (cfr. Corte di Giustizia 16 febbraio 2012, Costa e Cifone, C-70/10 e C-77/10). La stessa Corte ha avuto modo di ritenere che "nel limitare l'offerta dei giochi d'azzardo [...] spetta ai giudici nazionali assicurarsi, tenendo conto in particolare delle concrete modalità di applicazione della normativa restrittiva di cui trattasi, che quest'ultima risponda veramente all'intento di ridurre le occasioni da gioco e di limitare le attività in tale settore, in modo coerente e sistematico" (cfr. Corte di Giustizia 19 luglio 2012, Garkalns, C-470/11, nonché Id. 22 ottobre 2014, C-344/13 e C-367/13). La questione, così come

posta, è stata, del resto, reiteratamente affrontata dal Consiglio di Stato, che ha ribadito che il Trattato CE “fa salve eventuali restrizioni imposte dai singoli Stati membri giustificate, tra l’altro, anche da motivi di tutela della salute pubblica e della vita delle persone – nel territorio di uno stato membro sono ammissibili restrizioni che vadano sino al divieto delle lotterie e di altri giochi a pagamento con vincite in denaro, trattandosi di un divieto pienamente giustificato da superiori finalità di interesse generale” (cfr. Cons. Stato, 23 ottobre 2014 n. 5251; Id., sez. VI, 20 maggio 2014 n. 2542, nonché, da ultimo, Id., sez. V, 8 agosto 2018, n. 4867)”.

La stessa sentenza n. 1618/2019 del Consiglio di Stato, ampiamente evocata dalla stessa ricorrente nell’ambito del proprio gravame, ha espressamente escluso i profili di incostituzionalità prospettati dalla ricorrente, evidenziando nello specifico che: *“Quanto al profilo dell’adeguatezza della disciplina legislativa provinciale in questione rispetto alle finalità perseguite – volte, oltre a preservare il contesto urbano dai danni alla viabilità e alla quiete pubblica, a tutelare determinate categorie di persone (giovani o soggetti in particolari condizioni sociali e psichiche) e di prevenire il gioco d’azzardo patologico, ovvero la dipendenza dal gioco – ritiene il Collegio che, nella specie, le scelte del legislatore rientrino ampiamente nei limiti della discrezionalità riservata all’attività legislativa, nella specie esercitata correttamente, attesa l’indubbia ragionevolezza della disciplina censurata, realizzando la stessa in modo plausibile il bilanciamento dei valori costituzionali in gioco tramite l’introduzione di criteri distanziali di localizzazione, idonei ad arginare in via preventiva le esternalità negative dell’attività d’impresa del gioco lecito sulla salute pubblica, con ciò concretizzando, nel settore di riferimento, la clausola del mancato contrasto con l’utilità sociale di cui all’art. 41, secondo comma, Cost. (nella quale rientrano anche le esigenze di tutela della sanità e della salute pubblica), e superando con ciò la norma limitativa dell’attività d’impresa il vaglio positivo di*

ragionevolezza, nel rispetto di tale principio generale enucleabile dall'art. 3 della Costituzione?

Da ultimo, si evidenzia come lo stesso Consiglio di Stato, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso per revocazione nei confronti della sentenza n. 1618/2019, abbia di recente ribadito la piena legittimità costituzionale della normativa in materia di limitazioni di distanza, statuendo nello specifico che: *“il tema del bilanciamento fra libertà d'impresa e altri valori confliggenti, quali la tutela della salute dei soggetti più fragili, è stato oggetto di un'ampia valutazione da parte del Collegio nel capo di sentenza relativo all'analisi della CTU e alla compatibilità della normativa provinciale con l'art 41 della Costituzione. Il Consiglio di Stato ha escluso qualsiasi profilo di irrazionalità della normativa provinciale o di contrasto con l'art 41 Cost. alla luce della perdurante possibilità per le imprese ricorrenti di svolgere attività d'impresa in altre parti del territorio provinciale (Cfr. par. 10.1.2 e seguenti dell'impugnata sentenza)”*.

Ne consegue pertanto che la normativa provinciale di cui all'art. 5 *bis* L.P. n. 13/1992, nel bilanciare puntualmente i vari interessi e valori tra di loro confliggenti, abbia senz'altro rispettato i parametri di costituzionalità richiesti al fine di affermarne la piena legittimità.

Le considerazioni svolte conducono il Collegio ad affermare la manifesta infondatezza dei plurimi profili di illegittimità costituzionale prospettati dalla ricorrente.

Per le suesposte ragioni l'impugnato provvedimento, unitamente agli atti connessi, resiste alle censure prospettate dalla ricorrente.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte ricorrente PT S.r.l.S. al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia Autonoma di Bolzano e del Comune di Marlengo, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna parte, oltre accessori di legge, C.P.A. e I.V.A. (se e in quanto dovuti).

Nulla per le spese dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'Associazione La Strada Der Weg, non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente

Margit Falk Ebner, Consigliere

Michele Menestrina, Consigliere

Andrea Sacchetti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Andrea Sacchetti

IL PRESIDENTE

Lorenza Pantozzi Lerjefors

IL SEGRETARIO